

VADEMECUM
DISCIPLINA STRAORDINARIA E TEMPORANEA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

COSA

Occupazione straordinaria e temporanea del suolo pubblico con relativa esenzione totale dal canone T.O.S.A.P. consentita fino al 31 ottobre 2020.

CHI

- 1) Titolari di attività economiche (Esercizi di vicinato, agenzie di viaggi, agenzie immobiliari, attività artigianali di servizio quali acconciatori e affini, pasticcerie ecc...) che esercitano in locali a piano strada aventi superficie lorda complessiva inferiore a 250 metri quadrati (per superficie lorda complessiva si intende la superficie del locale inclusi gli spazi destinati a spogliatoio, deposito, magazzino e servizi igienici);
- 2) titolari di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande (bar e ristoranti) non in possesso di concessione per l'occupazione di suolo pubblico, o privato ad uso pubblico, con dehors che intendano avvalersi di tale forma straordinaria di occupazione di suolo pubblico qualunque sia la superficie interna del locale in cui si esercita l'attività;
- 3) titolari di un pubblico esercizio di somministrazione (vedi al punto che precede) già in possesso di concessione per l'occupazione di suolo pubblico, o privato ad uso pubblico, con dehors che intendano ampliare l'occupazione.

COME

- Possono occupare il suolo pubblico, in misura congrua e comunque non superiore a 100 metri quadrati, compatibilmente con le condizioni del sito, in aree anche non contigue all'esercizio o separate da viabilità (ferme restando le condizioni di sicurezza previste dal Codice della Strada), antistanti il proprio esercizio ovvero lateralmente previo assenso dell'avente diritto (per avente diritto si intende il titolare dell'attività economica confinante es. negozio e proprietà privata, ecc.);
- la predetta occupazione è consentita nel rispetto delle norme di legge quali, ad esempio, quelle dettate dal Codice della Strada o dalla normativa circa l'eliminazione delle barriere architettoniche, igienico sanitarie e fatti salvi in ogni caso i diritti dei terzi.

IN CHE MODO

- a) Inviando la comunicazione redatta su modulo di cui all'allegato 1 (reperibile sul sito internet www.ciriet.net), a mezzo PEC, al seguente indirizzo suap.ciriet@pec.it con la quale il titolare dell'attività indicherà l'estensione e le modalità dell'occupazione (a titolo esemplificativo tavolini, sedie, poltrone, pedana, bancone, fioriere, ecc.) e, sotto forma di Dichiarazione Sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000), dichiarerà il pieno rispetto delle norme di legge, la garanzia del rispetto delle esigenze di mobilità per le persone con disabilità, il pieno rispetto delle norme sulla sicurezza stradale e il congruo utilizzo degli spazi viabili (in calce al presente vademecum) nonché la piena salvaguardia dei diritti di terzi,

sollevando espressamente la Città da ogni responsabilità eventualmente derivante dall'occupazione dello stesso suolo pubblico.

- b) La ricevuta della PEC dovrà essere conservata, insieme a tutta la documentazione prodotta. Tale documentazione dovrà essere esibita in caso di richiesta da parte della Polizia Locale e degli organi di controllo e vigilanza.
- c) La ricevuta attestante la presentazione e la completezza formale della comunicazione presentata costituirà titolo idoneo ad effettuare l'occupazione del suolo pubblico nel rispetto delle norme di legge e dei diritti di terzi. Fatti salvi successive verifiche ed accertamenti.

**Indicazioni essenziali da rispettare
ai fini della sicurezza stradale e del congruo utilizzo degli spazi viabili.**

- 1) L'occupazione della sede stradale non deve creare pericolo o intralcio per la circolazione pedonale, ciclabile e veicolare.
- 2) E' possibile occupare esclusivamente lo spazio destinato ai pedoni o alla sosta.
- 3) Non deve essere occultata la segnaletica stradale relativamente ai cartelli di pericolo, precedenza, divieto e obbligo.
- 4) Negli incroci semaforizzati deve essere visibile dalla corsia di destra la lanterna di destra e, nelle strade a più corsie per ogni senso di marcia, dalla corsia di sinistra deve essere visibile la lanterna di sinistra o di centro strada o a sbraccio; tale visibilità deve essere garantita ad una distanza di 20 mt. dalla striscia d'arresto.
- 5) Lungo i marciapiedi deve essere garantito uno spazio libero per i flussi pedonali non inferiore a 1,50 mt., tra l'edificio e il dehors, o pari alla larghezza del marciapiede, se inferiore. Qualora si intenda occupare lo spazio di sosta, questo deve essere occupato per l'intera profondità, fino alla striscia di demarcazione della sosta compresa (ma non oltre) oppure, ove questa non è presente, fino a mt. 2,00 di profondità dove vige la sosta in linea, o fino a 4,50 mt. di profondità laddove vige o è in uso la sosta a spina o a pettine.
- 6) Gli spazi occupati devono essere accessibili ai disabili, nel rispetto delle norme nazionali vigenti in materia.
- 7) Gli spazi che si intendono occupare su sede rialzata, banchina a parcheggio o marciapiede, adiacenti a carreggiate o piste ciclabili, devono distare almeno 50 cm. da queste.
- 8) Gli spazi che si intendono occupare su sede rialzata, banchina a parcheggio o marciapiede, o su area destinata alla sosta, posti a meno di 3 mt. dalla carreggiata veicolare devono essere delimitati su tre lati da elementi (parapetti o fioriere) idonei a impedire fisicamente che un bambino possa repentinamente sfuggire verso la medesima carreggiata.
- 9) Nelle strade pedonalizzate deve essere garantito uno spazio per i flussi pedonali e i mezzi di soccorso di larghezza non inferiore a mt. 3,50 a centro strada.
- 10) Gli ombrelloni possono sporgere dall'area di occupazione fino ad un massimo di 1 mt. solo su area pedonale garantendo un'altezza della falda da terra non inferiore a 2,20 mt.
- 11) Negli ampi spazi pedonali può essere occupato fino al 60% della profondità disponibile garantendo la continuità dei percorsi pedonali, ove presenti, per una larghezza non inferiore a 1,50 mt.
- 12) Nei portici può essere occupato il 50% della larghezza del portico, lato colonnato, garantendo uno spazio libero per i flussi pedonali non inferiore a 1,50 mt.
- 13) Nelle gallerie pedonali deve essere garantito uno spazio per i flussi pedonali di larghezza non inferiore a 1,50 mt.
- 14) Deve essere garantita una distanza dai passi carrai e dalle strisce pedonali non inferiore a 1,50 mt. o comunque adeguata a consentire agevoli spazi di manovra per gli accessi carrai e senza mai diminuire la visibilità dei pedoni che si apprestano ad attraversare la carreggiata.
- 15) Deve essere garantita una distanza dall'intersezione tra due strade di norma non inferiore a 5 mt., eventuali distanze minori dovranno essere valutate in considerazione del sito, della tipologia di strada e dell'intensità del traffico.
- 16) E' ammissibile occupare aree poste oltre la carreggiata veicolare (ferme e fatte salve le norme dettate dal Codice della Strada).
- 17) Nel caso fossero necessarie modifiche viabili o spostamento di aree di sosta, le stesse dovranno essere preventivamente concordate con i competenti uffici comunali.
- 18) Non sono ammesse manomissioni, di alcun genere, del suolo pubblico.
- 19) Nel caso vengano installate strutture tipo pedane e similari, le infrastrutture sottostanti esistenti (pozzetti, caditoie, etc.) dovranno essere facilmente raggiungibili.
- 20) Le citate strutture non dovranno essere in alcun modo, di impedimento al regolare defluire delle acque meteoriche.

- 21) Le stesse strutture dovranno essere rimosse, da parte del Titolare entro 48 ore dalla semplice richiesta da parte della Città, al fine di permettere alla stessa o agli enti contigui del sottosuolo aventi titolo la realizzazione di nuove infrastrutture o semplicemente eseguire la regolare manutenzione delle esistenti.
- 22) Eventuali specifiche situazioni dovranno essere oggetto di preventivo confronto con gli uffici comunali del Servizio Patrimonio quali ad esempio occupazioni che interessino aree di sosta dedicate per cui è necessaria l'adozione di opportuni provvedimenti per la disciplina temporanea della circolazione e della sosta, oppure altre necessità di modifiche alla regolamentazione della circolazione stradale mediante opportuna segnaletica, ecc..